

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 033/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 024CSA– RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2016

I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/CALCIO COMO DELL'11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 12.9.2016)

La società Calcio Como S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 22/DIV del 12.9.2016, con il quale, a seguito della gara Giana Erminio/Calcio Como dell'11.9.2016, è stata inflitta alla stessa società la seguente sanzione:

- ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento) *"perché i propri sostenitori, in campo avversario, intonavano in tre occasioni cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; tale manifestazione veniva interrotta dopo che lo speaker dello stadio effettuava l'annuncio di rito; i medesimi lanciavano sul terreno di gioco in direzione del portiere della squadra avversaria bottigliette di plastica, senza conseguenze"*.

La società reclamante, nel ricorso presentato, ha posto al vaglio di questa Corte Sportiva adita unicamente l'aspetto riguardante il lancio di bottigliette soprassedendo a presentare reclamo per quanto concerne l'intonazione di cori razzisti.

Pertanto alla luce del devoluto, così come precisato e delimitato nell'atto di impugnazione, questa Corte decide solo sulla richiesta di riduzione della sanzione inflitta per l'avvenuto lancio di bottigliette di plastica senza conseguenze, dovendosi ritenere tutti gli altri fatti coperti dal giudicato.

La Corte, esaminati gli atti ufficiali di gara e i fatti come accaduti e riportati nel referto del Direttore di Gara e di quanto riportato dal collaboratore della Procura Federale, rileva che il Giudice di prime cure ha irrogato un'unica e complessiva sanzione pecuniaria di € 3.500,00, comprensiva di tutto quanto accaduto e cioè sia dei reiterati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, sia del lancio delle bottigliette di plastica in direzione del portiere della squadra avversaria senza conseguenze. Atteso che, nella specie, il primo Giudicante non ha indicato specificamente la porzione di ammenda comminata per il solo lancio delle bottigliette, si deve ritenere, quale integrazione sotto tale profilo della decisione impugnata, che la parte di sanzione inflitta per l'unica condotta oggetto del reclamo debba essere necessariamente quantificata in una modestissima entità rispetto al totale della sanzione stessa, alla luce della evidente ed incontrovertibile differente gravità dei due fatti giudicati dal primo Giudice, ovvero fra il lancio de quo e le manifestazioni discriminatorie non oggetto di impugnazione.

Pertanto, così quantificata la porzione di sanzione irrogata per il solo lancio delle bottigliette, respinge il ricorso, confermando la complessiva sanzione come già comminata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Calcio Como di Como.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria

2. RICORSO DEL SIG. CALIENDO ANTONIO (PRESIDENTE DEL MODENA F.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/REGGIANA DEL 17.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 20.9.2016)

Il Sig. Antonio Caliendo, in qualità di Presidente della società Modena F.C. S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 33/DIV del 20.09.2016), in relazione alla gara Modena/Reggiana del 17.09.2016, valevole per il campionato di Lega Pro 2016/2017, Girone B.

Con la predetta sanzione, il Giudice Sportivo lo ha inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30 novembre 2016, e questo “perché al termine del primo tempo di gara indebitamente presente negli spogliatoi attendeva il rientro dell’arbitro e avvicinatolo gli rivolgeva frasi offensive; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara con ulteriori frasi offensive e minacciose (r.A.A., cc e proc.fed.).”

Il Sig. Caliendo con il ricorso introduttivo ha chiesto, in riforma dell’impugnata sanzione, di ridurre congruamente l’inibizione irrogata, contenendola entro i limiti del presofferto ovvero, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Parte reclamante ritiene eccessivamente gravosa e severa la punizione comminata dal Giudice Sportivo sostenendo l’insussistenza di ogni comportamento avente intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità del direttore di gara dovendosi qualificare la condotta tenuta dal reclamante come meramente irrispettosa e/o irrispettosa.

Infatti, a detta del ricorrente gli Ufficiali di gara e gli addetti federali avrebbero frainteso l’intercalare tipicamente napoletano utilizzato dal Sig. Caliendo.

Inoltre, sempre secondo quanto sostenuto dal reclamante, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto del clima di estrema tensione di quel determinato frangente ed anche della totale assenza di precedenti in capo al ricorrente che, durante la sua carriera di Dirigente, ha sempre tenuto un comportamento esemplare.

Alla seduta del 13.10.2016 è comparso il ricorrente contestando ogni addebito mentre il suo difensore, l’Avv. Eduardo Chiacchio, si è riportato alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Le doglianze di parte ricorrente sono infondate e vanno disattese segnatamente in ragione della fede probatoria privilegiata che l’art. 35 comma 1.1 C.G.S. attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara.

Inoltre, i fatti per cui è causa, sono descritti con indubbia chiarezza e precisione espositiva, nel rapporto dell’arbitro, nel rapporto del Commissario di campo ed in quello del collaboratore della Procura Federale. Quanto riferito dai predetti, invero, è caratterizzato da concordanza sia fattuale che logica. Da una parte, i rispettivi referti riportano condotte e frasi che, nel loro nucleo essenziale, sono pienamente corrispondenti fra loro. Dall’altra parte, le circostanze ulteriori percepite soltanto da alcuni dei soggetti deputati all’attività di controllo e di refertazione sono pienamente coerenti e

omogenee rispetto alla condotta osservata da tutti e, del tutto ragionevolmente, sono state percepite soltanto da uno

o alcuni di essi, in considerazione dello sviluppo cronologico e dinamico della condotta tenuta dal Caliendo e, quindi, dei differenti luoghi e momenti nei quali e' stata posta in essere.

Quanto, poi, in particolare, alla differente ricostruzione prospettata dal Caliendo in ordine alla parola "cornuto" che, a dire del prevenuto, sarebbe stata seguita dal termine "e mazziato" e, quindi, sarebbe stata rivolta verso se stesso, va rilevato che la stessa è recisamente contrastata da quanto riportato in proposito sia dal Commissario di campo che dal rappresentate della Procura federale. Invero, entrambi non hanno rilevato il preteso seguito alla prima espressione e, anzi, hanno chiaramente e senza alcun dubbio attribuito la medesima come rivolta al giudice di gara, così pervenendo ad una conclusione che contrasta con la possibile pronuncia di specificazioni ulteriori che avrebbero potuto, quanto meno, far dubitare circa il reale senso della frase e l'effettivo destinatario.

Ne consegue che tutti i fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio si devono ritenere incontrovertibilmente accertati oltre ogni ragionevole dubbio.

Ciò detto è di tutta evidenza come il comportamento del Sig. Caliendo non possa che essere valutato come ingiurioso, offensivo e minaccioso, in considerazione del piano significato proprio delle parole proferite e della loro obiettiva portata lesiva e minatoria.

Così valutata sotto il profilo fattuale e qualificatorio la condotta in esame, quanto accaduto evidenzia, altresì, l'intensità, la persistenza e l'offensività dei comportamenti e delle espressioni proferite dal Sig. Caliendo nei confronti del Direttore di gara, tutti elementi che connotano di gravità il fatto e tali da far ritenere del tutto congrua la sanzione irrogata.

In proposito e con riferimento alla dedotta mancata considerazione del particolare momento di tensione nel quale si è concretizzata la condotta, giova rilevare, infine, la peculiarità della figura del dirigente, nello specifico, peraltro del Presidente della società, che, ad avviso della Corte, deve essere differenziata da quella del calciatore o del tecnico; nel mentre questi ultimi vivono l'evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, il dirigente non può e non deve farsi trascinare dall'emotività della situazione, poiché deve invece assolvere a compiti opposti a quelli agonistici e deve sempre mantenere un comportamento improntato al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, in ossequio alle norme di comportamento dettate dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sanzione irrogata, deve considerarsi assolutamente equa e proporzionata all'entità delle violazioni commesse.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Caliendo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Salvatore Sica – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria

3. RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.11.2016 ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. TRINCHERA STEFANO SEGUITO GARA COSENZA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 3.10.2016)

Con reclamo in data 11.10.2016, preceduto di rituale preannuncio, la Virtus Francavilla Calcio S.r.l. (di seguito, "Virtus Francavilla") ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al dirigente sig. Trinchera Stefano la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.11.2016, nonché la sanzione

dell'ammenda di € 500,00, "perché al termine della gara [Cosenza – Virtus Francavilla del 2.10.2016] si introduceva indebitamente negli spogliatoi e rivolgeva alla terna arbitrale reiterate proteste e frasi offensive" (Com. Uff. n. 42/DIV. del 3.10.2016).

Lamenta la reclamante l'eccessiva gravosità della sanzione, nonché la sua sproporzione in relazione al reale svolgimento dei fatti, evidenziando in particolare:

a) che quanto accaduto andava contestualizzato nello strascico emotivo conseguente allo svolgimento concitato degli ultimi minuti della gara (rete dei padroni di casa e calcio di rigore concesso agli ospiti e poi revocato);

b) che esso dirigente, munito di regolare pass per accedere all'area tecnica, si era portato negli spogliatoi solo dopo circa 15-20 minuti dal termine della gara senza alcun intento recriminatorio ed aveva pronunciato frasi di mero rammarico e malcontento, prive di alcuna portata offensiva, ancorché meramente potenziale;

c) che il dirigente medesimo aveva colpito solo con una manata, e non con un calcio, la porta dello spogliatoio, come mero sfogo per il nervosismo accumulato.

Ciò premesso, la società reclamante conclude per la riforma del provvedimento impugnato, invocando una giusta ed equa riduzione della sanzione dell'inibizione.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 13.10.2016, è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Risulta difatti dagli atti ufficiali (rapporti del sostituto procuratore federale e del commissario campo, entrambi presenti), che il Trinchera, dopo essersi abusivamente introdotto all'interno degli spogliatoi (in quanto non inserito in distinta e munito di pass che lo autorizzava solo a sostare nell'area tecnica), portatosi nella zona immediatamente antistante, con fare irruento e minaccioso si era rivolto espressamente agli arbitri e genericamente ai presenti, gridando che avrebbero tutti dovuto vergognarsi per quanto accaduto. Quindi, trattenuto a stento dal segretario della stessa Virtus Francavilla, rientrando all'interno dello spogliatoio, ne aveva colpito con un violento calcio la porta di ingresso, danneggiandola vistosamente.

La sanzione così come comminata dal Giudice Sportivo deve pertanto ritenersi congrua ed adeguata, considerando da un lato l'atteggiamento "irruento e minaccioso" mantenuto dal Trinchera mentre pronunciava (a gran voce) le frasi incriminate, dall'altro la circostanza (che la reclamante invoca quale attenuante, ma che si risolve invece in un'aggravante) che il medesimo si fosse portato (peraltro abusivamente) negli spogliatoi solo a distanza di circa 20 minuti dal termine della gara, sicché appare del tutto impropria la dedotta qualificazione, da parte della società, di siffatto comportamento in termini di "istintivo" ed "estemporaneo", vero essendo esattamente il contrario.

Infine, ad ulteriore e decisiva conferma della congruità della sanzione, con riferimento alla complessiva condotta tenuta nell'occasione dal Trinchera ed alla conseguente valutazione desumibile da tutte le circostanze sia *ante factum* che *post factum*, va evidenziato il gesto, indubbiamente assai grave, del violento calcio sferrato alla porta dello spogliatoio (riscontrato da entrambi i funzionari federali presenti), tanto violento (a dispetto della semplice "manata") da comportarne lo sfondamento.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio S.r.l. di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente Prof. Giorgio Fraccastoro – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria

4. RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ROSELLI GIORGIO SEGUITO GARA COSENZA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 3.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 3.10.2016 –ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Roselli Giorgio.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Cosenza/Virtus Francavilla disputato il 2.10.2016, il Roselli ha tenuto un comportamento offensivo verso l’arbitro.

Avverso tale provvedimento la Società Cosenza Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 6.10.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 12.10.2016, inoltra formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 24 ottobre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio